



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18127

Data: 08/01/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/01/2019 relativo all'incontro (13481) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Alvisè De Toni (BL) il 05/01/2019 tra Alleghe Hockey (018) e Valdifiemme HC (418).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Ammonizione con diffida inflitte al giocatore **Da Tos Manuel** (n. tessera 5208) della società Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. 018 ai sensi dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità e art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Da Tos Manuel (n. tessera 5208) : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della gara il predetto giocatore, rientrando sul campo direttamente dalla panca dei puniti, dove stava ancora scontando una penalità minore comminatagli a meno di un minuto e mezzo dalla fine dell' incontro, protestava platealmente nei confronti del direttore di gara, asserendo che negli ultimi due minuti di partita non si dovrebbero più comminare penalità a seguito di falli di gioco. Nonostante la richiesta dell'arbitro di desistere da tale comportamento, il Da Tos Manuel proseguiva nelle proprie rimostranze, senza peraltro pronunciare parole offensive, né volgari, venendo così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di gioco.

L' arbitro fa altresì presente che successivamente, terminato il rituale del saluto tra le due squadre, lo stesso giocatore si rivolgeva nuovamente al direttore di gara scusandosi per il comportamento assunto nei suoi confronti e giustificandolo con la frustrazione patita a seguito della sconfitta maturata dalla propria compagine.

Ciò premesso, va detto che le ripetute e plateali proteste, ancorchè non sfociate in frasi od epiteti ingiuriosi, avrebbero potuto comportare la squalifica per una giornata. Tuttavia, va dato positivo rilievo alle scuse prestate dal giocatore poco dopo l' accaduto e pertanto si ritiene equo comminare la più blanda sanzione disciplinare dell' ammonizione con diffida, con avvertimento che in caso di reiterazione in futuro di analogo comportamento saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi